



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XIV LEGISLATURA

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", della legge provinciale sugli impianti a fune e della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. _____ ALL'ARTICOLO _____

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis

Inserimento dell'articolo 52.1 nella legge provinciale sugli impianti a fune

1. Dopo l'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

“Art. 52.1

Compiti di vigilanza attribuiti alle guide alpine e ai maestri di sci

1. La Giunta provinciale, previo parere dei collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle autorizzazioni all'esercizio delle piste e della competente commissione consiliare, può attribuire alle guide alpine e ai maestri di sci, opportunamente formati, compiti di controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci e di soccorso degli infortunati.”

(primo firmatario)

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: sì no

- natura dell'emendamento: soppressivo sostitutivo aggiuntivo

- articolo _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato